

**A.S.P.**  
**VALLONI MARECCHIA**  
**Azienda di Servizi alla Persona**

**Adunanza del 28.02.2022**

**N. 3 del Registro**

L'anno duemilaventidue (2022) nel mese di febbraio il giorno lunedì ventotto - alle ore 11,30 - in Rimini, nella Sede dell'Ente.

A seguito di convocazione effettuata con lettera di invito Prot. n.0001146 del 25.02.2022, consegnata a tutti i componenti nei modi e termini prescritti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per l'esame degli oggetti posti all'ordine del giorno e risultanti dal relativo avviso.

Sono presenti i signori:

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 1. Giancarlo Ferri   | Presidente  |
| 2. Maurizio Pasolini | Consigliere |

Sono assenti i signori:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Alberto Pietrelli | Vice Presidente |
|----------------------|-----------------|

Costatato legale il numero degli intervenuti, si dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Responsabile del Settore AA.GG. e Patrimonio, Dott.ssa Sofia Catania, con funzioni di segretario verbalizzante.

Partecipa altresì alla seduta il Responsabile del Settore Finanziario, Dott. Massimo Casadei.

**OGGETTO N.3 VALLONI MARECCHIA**

**ACCORDO FRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE IN FAVORE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI RIMINI FREQUENTANTI IL NIDO BELNIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA LA GIOIA GESTITI DA ASP VALLONI MARECCHIA IN CONVENZIONE CON AUSL ROMAGNA. APPROVAZIONE.**

**ASP Valloni Marecchia. Accordo fra Amministrazioni Pubbliche per l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione personale in favore di minori residenti nel Comune di Rimini frequentanti il nido Belnido e la scuola dell'infanzia La gioia gestiti da ASP Valloni Marecchia in convenzione con AUSL Romagna. Approvazione.**

Evidenziato che:

- Il c. 1 dell'art. 12 della L. n. 104/1992 stabilisce che: "Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido";

-l'Art. 13 della medesima legge stabilisce altresì che: "*Per le finalità di cui al comma 1 [integrazione scolastica], gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati*";

- l'art. 3 della L. R. n. 26/2001, attribuisce ai comuni di residenza la competenza a garantire agli alunni e agli studenti gli interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche del sistema scolastico di istruzione;

- la L.R. n. 19/2016, con particolare riguardo all'art. 7, in base al quale: " Nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) e, in particolare, dall'articolo 26 (Bambini e adolescenti disabili), i servizi educativi per la prima infanzia garantiscono il diritto all'integrazione dei bambini disabili nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio culturale, anche per prevenire ogni forma di svantaggio e di emarginazione. I servizi educativi per la prima infanzia, le aziende unità sanitarie locali e i comuni, anche in raccordo fra loro, individuano forme specifiche di collaborazione al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio culturale e di realizzare interventi di educazione alla salute, conformemente alle disposizioni contenute nelle direttive di cui all'articolo 1, comma 4";

- l'art. 15 della L. n. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- il d.lgs. n. 65/2017 dispone all'art. 1 c. 3 lett. c) che il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni accoglie le bambine e i bambini con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel rispetto della vigente normativa in materia di inclusione scolastica;

Considerato che:

- L'ASP Valloni Marecchia gestisce per conto dell'AUSL della Romagna il nido d'infanzia aziendale Belnido e la scuola dell'infanzia "La Gioia";

- L'Asp Valloni Marecchia è un'azienda pubblica istituita ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 2/2003 che ha natura non economica e che rientra nell'ambito delle pubbliche amministrazioni di cui al c. 2 dell'art. 1 del d.lgs. n. 165/2001;

- In tal senso quando l'ASP svolge attività l'attività di titolare o gestore di servizi educativi per la prima infanzia agisce ai sensi di quanto stabilito al c. 1 lett. b) art. 5 della L.R. n. 19/2016;

Preso atto della necessità di regolamentare la collaborazione fra le parti per la definizione delle modalità operative finalizzate a garantire l'assistenza alla autonomia e alla comunicazione personale e al sostegno ai minori disabili certificati ex L. n. 104/1992, che frequentano i servizi in oggetto;

Visto lo schema di accordo nel testo che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (All.to A);

Ritenuto di procedere alla sua approvazione;

Acquisito il necessario parere in ordine alla regolarità tecnico – contabile del presente atto;

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

All'unanimità

#### **DELIBERA**

- 1) Le premesse sono da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare lo schema di Accordo fra Amministrazioni Pubbliche per l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione personale in favore di minori residenti nel Comune di Rimini frequentanti il nido Belnido e la scuola dell'infanzia La gioia gestiti da ASP Valloni Marecchia in convenzione con AUSL Romagna, nel testo che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (All.to A);
- 3) Di dare atto che procederà alla sottoscrizione del suddetto accordo il Legale Rappresentante dell'ASP, con facoltà di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
- 4) Di dare atto che con successivi provvedimenti a cura dei competenti Responsabili di Settore si provvederà ai necessari adempimenti sotto il profilo finanziario e organizzativo;
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- 6) Di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Azienda ASP "Valloni Marecchia".

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso:

**Il Presidente**  
Giancarlo Ferri

**I Membri:** F.to  
Maurizio Pasolini

**Il Responsabile AA.GG. e Patrimonio**  
Dott.ssa Sofia Catania

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto attesta che per copia della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 01.03.2022.

Rimini, 01.03.2022

Il Responsabile Settore AA.GG. e Patrimonio  
Dott.ssa Sofia Catania